

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

www.ordineavvodicomo.it

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 7 GENNAIO 2019

Il giorno 7 gennaio 2019 alle ore 15.30 presso la sede dell'Ordine, previa rituale convocazione inviata con contestuale ordine del giorno a tutti i Consiglieri a mezzo fax, si è riunito il Consiglio per deliberare sul seguente

ordine del giorno

o m i s s i s

Sono presenti i Signori Consiglieri avvocati: Albanese, Attubato, Cattini, Colombo, Fossati, Ghislanzoni, Iantorno, Manzi, Minella, Monti, Patelli, Petazzi, Santarelli, Spezziga e Tedesco. Presiede l'avv. Patelli - Segretario l'avv. Colombo.

o m i s s i s

9) ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE (QUADRIENNIO 2019/2022): ESAME SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE SS.UU. 19.12.2018 N. 32781; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI

Relaziona sull'argomento il Presidente avv. Alessandro Patelli ed intervengono nel dibattito tutti i Consiglieri presenti

Il Consiglio

dopo attenta ed approfondita disamina e discussione,

visto

il deliberato dell'Organismo Congressuale Forense in data 21.12.2018 nonché le delibere assunte da diversi Consigli dell'Ordine degli Avvocati e da diverse Unioni Regionali dei Consigli Forensi

ritenuto

- che la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 32781/2018 in esame è stata depositata il 19.12.2018 allorché erano già state indette (delibera consiliare del 19.11.2018, determina presidenziale del 27.11.2018, delibera consiliare del 3.12.2018, convocazione dell'assemblea elettorale del 4.12.2018 e avviso del 5.12.2018 inviato agli iscritti mediante PEC il 6.12.2018) le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine (quadriennio 2019/2022) ed era già aperto il termine per il deposito delle candidature e per la manifestazione di disponibilità a far parte della Commissione elettorale, e quindi ad operazioni elettorali in corso;

- che la citata sentenza, resa su singolo ricorso elettorale e non in sede di composizione di contrasti giurisprudenziali, si pronuncia in modo innovativo sull'interpretazione del quadro normativo e regolamentare di riferimento per la competizione elettorale, segnatamente in punto requisiti di eleggibilità (con specifico riferimento all'individuazione del periodo temporale rilevante ai fini dell'applicazione del limite del doppio mandato consecutivo di cui all'art. 3, comma 3, della l. 12.7.2017 n. 113), e può quindi incidere sulla manifestazione della candidatura da parte degli interessati (e sulle

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

www.ordineavvocaticomo.it

candidature già presentate), sulla composizione e costituzione della Commissione elettorale ai sensi di legge (condizionando le espressioni di disponibilità ad essa prodromiche ex art. 9, comma 3, l. n. 113/2017 e, conseguentemente, riflettendosi sulle designazioni e sulle nomine consiliari di cui al richiamato articolo) e sul regolare ed effettivo esercizio del diritto di voto;

- che in effetti ad oggi risultano presentate solamente n. 3 candidature per le elezioni in oggetto e n. 4 manifestazioni di disponibilità ad assumere la carica di componente della Commissione elettorale;

- che la suindicata novità interpretativa giurisprudenziale comporta la necessità di un intervento, al fine di garantire ai candidati e ai potenziali candidati la pienezza dei termini di legge (previsti a pena di irricevibilità) per la certa e cosciente presentazione delle candidature nelle forme solenni ed impegnative previste dalla legge (art. 8 l. n. 113/2017) e al fine di assicurare a tutti gli iscritti la compiuta informativa ed un sereno e consapevole esercizio del diritto di voto;

- che questo Consiglio intende garantire a tutti gli iscritti l'elettorato passivo e l'elettorato attivo senza incertezze o ambiguità interpretative e lo svolgimento trasparente e sereno della competizione elettorale, con la massima partecipazione democratica possibile;

- che questo Consiglio intende prevenire il contenzioso che l'attuale situazione di incertezza potrebbe eventualmente ingenerare ed evitare che venga altresì compromessa o messa in discussione la legittimità e la correttezza dell'attività amministrativa e dell'azione dell'insediando Consiglio e le singole decisioni e deliberazioni del medesimo;

- che il sereno e corretto funzionamento degli organi di governo istituzionale dell'Avvocatura risponde altresì a ragioni di interesse generale, attese le funzioni anche pubblicistiche assolte dai Consigli dell'Ordine;

- che risultano in corso iniziative legislative, peraltro auspicate anche dalla sentenza in esame, volte a chiarire definitivamente, con una norma di rango primario (applicabile anche quale *jus superveniens*), il quadro normativo, in modo da eliminare ogni tipo di incertezza o dubbio;

- che il relativo *iter* legislativo non potrà verosimilmente perfezionarsi entro il termine finale fissato per la presentazione delle candidature, termine che è di imminente scadenza (14.1.2019 ore 12.00).

Tutto ciò premesso, all'unanimità dei presenti,

delibera con efficacia immediata

- di rinviare l'Assemblea elettorale degli Avvocati per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como per il quadriennio 2019/2022 e le date dello svolgimento delle elezioni (già fissate per i giorni lunedì 28.1.2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.30, martedì 29.1.2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.30, mercoledì 30.1.2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.30, giovedì 31.1.2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.30) ai giorni

Lunedì 25 marzo 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.30

Martedì 26 marzo 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.30

Mercoledì 27 marzo 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.30

Giovedì 28 marzo 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.30

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

www.ordineavvocaticomo.it

- per l'effetto di prorogare al giorno lunedì 11 marzo 2019 ore 12.00 il termine finale (previsto a pena di irricevibilità) per la presentazione delle candidature, nel rispetto degli artt. 6, comma 2, e 8 della l. n. 113/2017
- di confermare per il resto quanto previsto nella comunicazione 5.12.2018 inviata agli Iscritti mediante PEC in data 6.12.2018 e allegato provvedimento del 4.12.2018, affisso, pubblicato e comunicato nei modi e nei termini di legge
- di inviare la presente delibera al Consiglio Nazionale Forense, di affiggerla sia nella sede dell'Ordine sia nelle bacheche degli Uffici Giudiziari sia in altri luoghi accessibili al pubblico degli Uffici Giudiziari medesimi, compresi gli spazi riservati al Consiglio, di pubblicarla sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Como, di inviarla agli iscritti mediante PEC.

o m i s s i s


f.to IL SEGRETARIO
(Avv. Donata Colombo)

f.to IL PRESIDENTE
(Avv. Alessandro Patelli)

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Avv. Donata Colombo)



- 8 GEN. 2019